

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RICORSO

EX ART. 14-TER E SS DELLA  
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Per

Ragnelli Rachela, nata a Roma il 09/01/1984, cod. fisc. RGNRHL84A49H501S, che ha conferito procura alle liti all'Avv. Manlio Giuseppe Possenti (Codice Fiscale n. PSSMLG76B07H501L), che la rappresenta e difende nel presente procedimento e dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC: [manliogiuseppepossenti@ordineavvocatiroma.org](mailto:manliogiuseppepossenti@ordineavvocatiroma.org) o al numero di Fax: 0645786160, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo 43, giusta in calce al presente atto;

\*\*\*

Premesso

- che, in data 16-12-2021, la signora Rachela Ragnelli ha depositato presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ente accreditato al n. 33 del registro del Ministero della Giustizia, istanza di avvio di procedura da sovraindebitamento con liquidazione del patrimonio;
- che l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha provveduto a nominare l'Avv. Maria Cristina Salvucci, c.f. SLVMCR69M53H501L, con studio in Roma, via G. Ferrari, n. 35, tel. 06/39517621, fax 06/37514980, pec [mariacristinasalvucci@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariacristinasalvucci@ordineavvocatiroma.org), gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
- che a seguito dell'incontro intercorso presso lo studio dell'avv. Salvucci, è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio della ricorrente.

Pag. 1 a 16



- Allo stato attuale il patrimonio immobiliare della sig.ra Ragnelli, comproprietaria al 50% con l'ex marito, è soggetto alla procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Roma RG n. 440/2018;
- Allo stato attuale inoltre, in conseguenza alle aste andate deserte, è stato emesso un nuovo bando di vendita che prevede la vendita per 1-11-04-2022 e un'offerta minima, ridotta ex lege rispetto al valore del bene, di € 83.400,00;
- In caso di vendita ne deriverebbe la permanenza in capo alla ricorrente di un debito superiore alle proprie possibilità economiche e incompatibile con le necessità di vita sue e dei suoi 3 figli minori.
- **In data 16-03-2022 perveniva dall'avv. Salvucci Maria Cristina la “*RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 15 comma 6 e dell'art. 9 comma 2 LEGGE 3 DEL 2012 Connessa al ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione dei beni (art. 14 ter L. 3 del 2012)*”, oltre allegati (Cfr. all. 36 e 37);**
- Nella suddetta relazione, dopo una disamina del caso della sig.ra Ragnelli il gestore affermava: “

*Il sottoscritto Gestore dell' Organismo di Composizione della crisi ha esaminato tutta la documentazione prodotta dal debitore e ritiene la stessa completa ed attendibile. Ha inoltre verificato la veridicità dei dati contenuti nella richiesta di liquidazione del patrimonio e nei documenti allegati alla stessa e pertanto ritiene che:*

- *I controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice e dal legale, consentono un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità di quanto prodotto;*
- *I dati esposti nel ricorso per la Liquidazione dei beni trovano sostanziale corrispondenza con i documenti allegati;*
- *L'elenco analitico dei beni di proprietà e delle disponibilità finanziarie, e' anch'esso corrispondente alla documentazione e consente l'immediato riscontro della fattibilità della liquidazione;*
- *L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;*



• *Non vi sono motivi palesi ed oggettivi – conosciuti alla data attuale- che possano essere ritenere che le ipotesi di realizzo non siano ragionevoli e non consentano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione nel termine previsto dalla legge e quindi dall'art. 14 undecies L 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda da parte della debitrice (4° comma dell'art. 14 quinquies);*

*In ragione di quanto sin qui esposto e ricostruito la scrivente Gestore, facente parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma*

#### ATTESTA

*la veridicità dei dati esposti e la ragionevole fattibilità del piano su cui basa la proposta di liquidazione del patrimonio ed esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dalle previsioni di cui all'art.14-ter comma 3 lett. e) L n. 3/2012 nonché in merito alla ragionevole fattibilità della liquidazione dei beni del debitore nei termini di cui all'art. 14- undecies, per i quattro anni successivi al deposito, cioè alla presentazione della domanda da parte del debitore (4° comma dell'art. 14-quinquies), per risultare essa attendibile e coerente per come rappresenta e ricostruita attraverso la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Sig.ra Rachela Ragnelli, in quanto fonda su ipotesi realistiche, sì da lasciar prevedere ragionevolmente conseguibili i risultati indicati.”*

Tutto ciò premesso

la signora Rachela Ragnelli, ut supra rappresentata, assistita e difesa, deposita la presente proposta di liquidazione del patrimonio

Come già evidenziato in premessa, la signora Rachela Ragnelli ha depositato in data 16-12-2021 istanza per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Già in quella sede, la ricorrente ha pedissequamente indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria che, allo stato, ammonta principalmente a debiti nei confronti di UBI Banca, oggi Banca Intesa. Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato le cause del dissesto economico, nella seconda il patrimonio della ricorrente e che la stessa intende



liquidare nella procedura azionata e nella terza parte verranno richiamati i principi che si ritiene applicabili all'interno della presente procedura.

#### PARTE PRIMA – CAUSE DEL DISSESTO ECONOMICO

le cause del sovraindebitamento della sig.ra Rachela Ragnelli sono da ricercare nella complessa vicenda della fine del suo rapporto matrimoniale con il sig. Moreno Di Napoli.

A causa, infatti, dalla brusca rottura del rapporto e della grave crisi coniugale, aggravata dalla totale assenza dell'ex marito nel sostentamento morale, spirituale ed economico dei tre figli minori, la situazione economica della giovane madre degenerava rapidamente.

Si riassumono, in modo sintetico, le vicende che hanno portato la ricorrente allo stato di sovraindebitamento:

In data 25 luglio 2009 Rachela Ragnelli, dopo un lungo periodo di convivenza protratto da gennaio 2006, contraeva matrimonio concordatario con Di Napoli Moreno, nato a Roma il 22.09.1983 attualmente domiciliato in Roma, Via del Caprifoglio n. 36, presso la sig.ra Orietta Babusci, sua attuale convivente, ma ancora formalmente residente presso la casa familiare di Via Tuscolana n. 1353. All'atto del matrimonio i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Dal matrimonio nascevano, in data 26.04.2011 Denise Di Napoli, ed in data 29.11.2012 i gemelli Alessia Di Napoli e Nicolas Di Napoli, quest'ultimo con diagnosi di autismo formulata dall'Ospedale Bambin Gesù di Roma, nel mese di maggio 2015.

Nel mese di giugno 2008 la coppia acquistava un appartamento, comprensivo di posto auto e garage, sito in Roma, Via Taddeo Crivelli n 4 contraendo un mutuo per la somma totale di € 190.000,00, al fine di stabilirvi la residenza della famiglia.

Nel 2009 le difficoltà economiche e le ridotte dimensioni dei redditi, inducevano i coniugi a mettere a reddito la casa familiare ed i medesimi, di comune accordo, decidevano di recarsi ad abitare nella casa messa a disposizione dai genitori della Ragnelli in Via Tuscolana n. 1353.

Durante la vita matrimoniale si verificavano, per responsabilità esclusiva del marito, sig. Moreno Di Napoli, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza e tali, per la frequenza dei litigi e del dissenso tra i coniugi in ordine alle principali scelte della vita familiare, da esporre a pregiudizio la crescita sana e serena dei tre figli, tutti in tenera età.



Nei fatti, la nascita il 29.11.2012 dei gemelli Alessia e Nicolas determinava, con la crisi personale del padre, sig. Di Napoli, una modificazione del menage familiare, richiedendo alla Ragnelli di dedicarsi completamente ai bambini, limitando il proprio impegno lavorativo.

Nonostante quindi la ripartizione dei compiti all'interno della famiglia richiedesse stabilità lavorativa e reddituale del marito, nel giugno 2013, trascorsi appena sei mesi dalla nascita dei gemelli, il Di Napoli, rifiutando un trasferimento disposto dalla propria datrice di lavoro, la EUROPA FACTOR oggi CREDIT MANAGEMENT, perdeva la stabile occupazione lavorativa per impegnarsi nella fallimentare vendita di sigarette elettroniche.

Allo scopo di aprire l'attività predetta, la quale avrebbe dovuto, nell'improvvido disegno del Di Napoli, impegnare entrambi i coniugi, Moreno Di Napoli, rimasto senza lavoro, induceva la moglie a contrarre un prestito di circa 30.000,00 che si aggiungeva al mutuo fondiario per l'acquisto della casa ed al prestito "nuovi nati" per l'importo mensile di euro 95,00 ottenuto per far fronte alle prime esigenze dei figli.

Soltanto nel mese di marzo 2014 il Di Napoli, dopo aver trasferito in capo alla coniuge l'attività, improduttiva di rivendita delle sigarette elettroniche, accettava occupazioni temporanee, seguite da rapide dimissioni.

Le difficoltà economiche e l'incapacità del Di Napoli di impegnarsi seriamente al fine di elidere le gravi conseguenze di scelte unilaterali rivelatesi del tutto improvvise e fallimentari si aggiungevano, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, le cause determinanti la crisi familiare dovuto ad un grave mutamento avvenuto nella condotta del coniuge nei confronti della moglie.

Nel mese di aprile 2014 i coniugi chiedevano la sospensione del mutuo per un anno corrispondendo soltanto la quota di interessi, trovandosi nella impossibilità di farvi fronte per intero.

Tuttavia, da aprile 2015 nessuno dei due coniugi era in grado di corrispondere la rata di mutuo con la conseguente apertura dell'attuale procedura esecutiva immobiliare preso il Tribunale di Roma RG n. 440/2018;

L'atteggiamento indolente e disimpegnato del Di Napoli comportava ben presto l'erosione di tutti gli esigui risparmi familiari, costringendo la Ragnelli a fare continuamente ricorso all'aiuto dei propri genitori (separati), che percepiscono tuttavia un reddito molto modesto.



Le difficoltà sempre maggiori riscontrate nel piccolo Nicolas ed il percorso che portava, nel maggio 2015 alla diagnosi di autismo ed all'inserimento del bambino in un centro specializzato per un percorso terapeutico non residenziale, venivano dapprima negate dal padre che ascriveva alla madre inettitudine ed incapacità di gestire il piccolo e poi faticosamente accettate.

Nel mese di settembre 2014 Moreno Di Napoli si allontanava, quindi, dalla casa familiare senza opposizione della coniuge che prendeva atto della definitiva dissoluzione della comunione di vita materiale e spirituale necessaria al rapporto di coniugio, sebbene, allo scopo di affrontare comunque le necessità dei figli, i coniugi decidessero di comune accordo di trasformare l'attività di rivendita di sigarette elettroniche voluta dal Di Napoli in rivendita di prodotti per parrucchieri ed estetisti con l'intesa che entrambi vi avrebbero lavorato al fine di produrre il reddito necessario al pagamento dei vari finanziamenti contratti ed al mantenimento dei figli.

Il Di Napoli, tuttavia, dopo un mese circa di impegno lavorativo, nel mese di ottobre 2014 lasciava anche la nuova attività e cessava qualunque apporto economico necessario al sostentamento dei suoi figli, costringendo la Ragnelli a far fronte alle necessità grazie all'aiuto dei propri genitori.

Dal mese di marzo 2015 il Di Napoli iniziava stabilmente una convivenza con un'altra donna, presumibilmente conosciuta prima della separazione, e dal mese di maggio svolge una regolare attività lavorativa della quale rifiuta ogni indicazione alla coniuge.

Incurante della esigenza di stabilità abitativa e domestica, soprattutto del piccolo Nicolas, il Di Napoli, esprimeva il proprio ruolo genitoriale in modo del tutto distorto. Da un lato, infatti, non provvedeva in alcun modo al sostegno economico, morale ed educativi dei figli e dall'altro pretendeva che i piccoli fossero a sua disposizione come una sorta di "proprietà".

Dopo lunghe e complesse vicissitudini processuali, finalmente con la Sentenza n. 6528/2020 pubbl. il 21/12/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Roma nel proc. RG n. 7693/2019, veniva disposto:

- a. L'affidamento esclusivo dei 3 figli minori alla madre;
- b. Un mantenimento dei 3 figli minori per la somma complessiva di € 600,00 mensili, mai versati dal padre;

Tuttavia, l'assenza di un lavoro stabile e l'onere dei figli, metteva in grave crisi la sig.ra Ragnelli, che riusciva a sopravvivere solo grazie all'aiuto di amici e parenti, oltre le sovvenzioni dello Stato (assegno di cittadinanza).



Inoltre, il sig. Moreno Di Napoli non versava alcun mantenimento dei minori, privandoli di ogni sostentamento minimo. Per tali motivi, in data 17-02-2022 il sig. Di Napoli veniva rinviato a giudizio per il reato ex art. 570 c.p. (all. 35).

Solo dal 01 novembre 2022, grazie ad un concorso pubblico, la sig. Ragnelli veniva assunta a tempo indeterminato presso L'Ospedale San Camillo.

Al fine di far fronte alle spese necessarie per i suoi 3 figli minori e per il sostentamento della casa, la sig.ra Ragnelli, tuttavia, è costretta, visto uno stipendio base di appena 1.420,00 mensili, ad estenuanti turni lavorativi e a svolgere numerosi straordinari.

Tale situazione economico lavorativa, unita alle responsabilità di madre sola e unico riferimento genitoriale dei tre piccoli figli, aggravata dal rischio che i numerosi debiti contratti possano erodere il piccolo reddito della ricorrente, hanno comportato la necessità indifferibile di avviare il presente procedimento da sovraindebitamento ex L.3-2012.

#### PARTE SECONDA – IL PATRIMONIO DELLA SIGNORA

Fino al mese di ottobre 2021 la sig.ra Ragnelli è stata disoccupata ed è sopravvissuta solo grazie all'occasionale aiuto economico di amici e parenti, nonché percependo sussidi e reddito di cittadinanza.

Tuttavia, la ricorrente, senza mai demordere è riuscita a vincere un concorso e in data 29-10-2021, con decorrenza dal 01-11-2021, la sig.ra Ragnelli è stata assunta a tempo indeterminato con mansione di ausiliario specializzato al servizio socio assistenziale dall'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI di Roma, percependo uno stipendio base di € 1.420,20, oltre accessori di legge, straordinari e assegni familiari.

Tuttavia, visto i numerosi gravami familiari e l'assenza di ogni supporto economico dall'ex marito e padre dei suoi figli, fatto per cui il sig. Di Napoli è stato rinviato a giudizio dal Tribunale Penale di Roma, il suddetto stipendio è appena sufficiente per sostenere **le spese mensili della famiglia**, come meglio evidenziato dal seguente prospetto:

Spese familiari mensili:

- € 900,00 spesa alimentare per 1 adulto e 3 bambini



- € 400,00 psicoterapia Nicolas presso psicoterapeuta Antonio Bufano
- € 100,00 cure odontotecniche Denise
- € 80,00 spese condominiali
- € 100,00 Imu
- € 30 netflix, amazon prime, disney plus;
- € 30,00 fastweb;
- € 40,00 TARI;
- € 210,00 nuoto bambini;
- € 150,00 corso inglese bambini;
- € 50 ricariche telefoniche
- € 100,00 svago bambini (Cinema, musei, teatro, giostre, parchi);
- € 50,00 giochi;
- € 160,00 gas
- € 180,00 luce
- € 300,00 benzina
- € 150,00 macchina (manutenzione, assicurazione e bollo);
- € 200 vestiario-calzature bambini
- € 100,00 cartoleria e spese scolastiche
- € 90,00 tampini (1 ogni 15 giorni a tutti e tre per tutela richiesta dalle insegnanti)
- € 150,00 cura della persona e della casa
- € 100,00 medicinali da banco
- **TOTALE SPESE MENSILI € 3.960,00 (circa);**

In quanto ai redditi la sig.ra Ragnelli Attualmente percepisce:

- € 290,00 indennità di frequenza figlio Nicolas, per 9 mesi l'anno, media mensile € 217,50;
- € 480,00 mensile di assegno sociale messo a disposizione dalla madre della Ragnelli, sig. Mariani Assunto, con loro convivente e di cui in parte necessari per la manutenzione della nonna e della sua macchina;
- € 1.420,00 netti, a titolo di stipendio, oltre straordinari, accessori di legge e assegni familiari;



Si precisa che il sig. Di Napoli Moreno, ancorché condannato al pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni, non versa alcuna somma e sono ed è stata infruttuosa ogni azione esecutiva.

Da quanto evidenziato e tenuto conto della procedura esecutiva immobiliare in corso, la signora Rachela Ragnelli intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

Quest'ultimo consta unicamente di una porzione di un immobile - appartamento, in comproprietà con l'ex coniuge al 50%, sito nel Comune di Roma, in Via Taddeo Crivelli civ n. 4, int. 2, piano terra, completo di posto auto scoperto e di box.

Si produce sul punto Relazione di Stima immobiliare redatta dall'Ing. Ruggero Giannini, datata 2.3.2020, quale CTU della proc. Esecutiva immobiliare RGE n. 440/2018 del Tribunale di Roma.

L'immobile è stato stimato dal CTU in € 120.912,75, il posto auto in € 4.500,00 ed il box in € 13.500,00 e quindi complessivamente in € 138.000,00.

Pertanto la quota della sig.ra Ragnelli è pari al 50% e quindi € 69.000,00.

Resta da stabilire la corretta ripartizione della somma che verrà ricavata a seguito della liquidazione del patrimonio così come disciplinata dalla L. 3/2012.

#### PARTE SECONDA – GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Le posizioni debitorie della Signora Rachela Ragnelli sono le seguenti:

- Crediti in Privilegio: Ubi Banca, oggi Banca Intesa, pari ad : € 170.000,00
- Crediti in Chirografo: Agenzia delle Entrate € 8.882,55
- Condominio: € 4.269,93

Totale Passivo Patrimoniale riferibile alla proc. esecutiva RGE n. 440/2018 del Tribunale di Roma: € 183.152,48



Si riproducono: atto di precetto creditore fondiario; estratto conto dell'amministratore del Condominio; banca dati Agenzia delle Entrate; estratto centrale rischi; certificazione Banca d'Italia.

Andranno ancora aggiunti alla massa passiva gli oneri della procedura esecutiva ed i debiti derivanti da quella attuale, quale il compenso per l'Organismo di Sovraindebitamento Forense di Roma nella misura quale indicata nel preventivo sottoscritto dal debitore pari a complessivi € 4.327,00 oltre oneri accessori ed oltre ancora quelli del legale avv. Possenti che ha prestato assistenza alla debitrice nella presente fase pari ad € 4.320,00, oltre oneri di legge e spese generali al 15%, come da preventivo sottoscritto che si allega, oltre il compenso del professionista che procederà materialmente alla liquidazione. Si precisa che gli importi sono stati determinati allo stato degli atti, con espressa riserva di definizione di quanto effettivamente dovuto quale determinato dal Tribunale, sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura di Liquidazione, nonché della difficoltà dell'incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 15 e ss. del d.m. n. 202/2014

**Quindi allo stato attuale l'esposizione debitoria della sig. Ragnelli è pari ad € 195.769,49.**

#### PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI

##### 1. sui requisiti di ammissibilità.

Nella relazione il gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ad effettuare un'analisi delle voci del passivo e dell'attivo, così come risultanti dalla documentazione acquisita e, in particolare, sulla base dei dati illustrati dal professionista, nel rendiconto da questi depositato, ed ha espresso un giudizio di merito alla congruità dei valori di presumibile realizzo e possibilità di soddisfare gran parte del credito privilegiato.

È stata illustrata la situazione debitoria ed esposta l'esistenza di eventuali circostanze in grado di influire sul passivo, nonché espresse congrue valutazioni sulla fattibilità della liquidazione che trovano coerente spiegazioni nella relazione che si deposita, con il quale è stato sottoposto ad attenta disamina il contenuti della stessa, la documentazione allegata al ricorso, nonché eseguita



una attenta analisi dei dati contabili, con ricostruzione dell'attivo, in tutte le sue componenti, e del passivo.

La relazione del gestore è certamente condivisibile in quanto contiene la indicazione dei requisiti professionali di questi, l'indicazione dell'incarico conferitogli, nonché la dichiarazione di sussistenza della richiesta indipendenza e terzietà.

Essa si compone di una parte illustrativa del contenuto della domanda e della documentazione allegata, si sofferma sulla verifica dei dati, per come esposti dal gestore nel rendiconto da questi depositato, attraverso la descrizione dei controlli effettuati.

Sono state espone, in modo coerente, le valutazioni compiute con particolare riferimento alle ipotesi assunte ed agli scenari considerati.

Ricorre, altresì, il presupposto di cui all'art. 7, 2 comma, lettera b), per non aver fatto ricorso la sig.ra Rachela Ragnelli, nei precedenti 5 anni, a procedimenti regolati sempre dall'art. 7.

La ricorrente si trova, dunque, in una situazione di sovraindebitamento, per come descritta all'art. 6, comma 2, lettera a) ovvero in una "... *Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*", dal quale consegue l'impossibilità di adempiere alle stesse, così come risulta dalle relazione del gestore.

E difatti l'ammontare della situazione debitoria risultante dal verbale di verifica dello stato passivo è pari ad €183.152,48, oltre interessi maturati e maturandi, mentre il valore dei beni oggetto di liquidazione, in relazione alla valutazione del CTU è pari ad € 138.000,00, da ridursi, in conseguenza alle aste andate deserte, per cui alla data del 14-03-2022, emerge una offerta minima d'asta del 11-04-2021, pari ad € 83.400,00 (Cfr. all. 12).

La relazione redatta dall'avv. Maria Cristina Salvucci da conto dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione che ha consentito il rilascio dell'attestazione e di esporre al riguardo un giudizio positivo.

In sintesi, risultano enunciati, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda la relazione del gestore che, dunque, soddisfa le esigenze volute dal legislatore.

## 2. Sull'esdebitazione



In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residueranno in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

### 3. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

### 4. Sull'assenza di voto dei creditori

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovra indebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dalla signora è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, il ricorso merito l'accoglimento, avendo la sig.ra Rachela Ragnelli, madre di tre figli, di cui uno diversamente abile, sola e senza alcun sostentamento economico dal parte del padre dei minori, chiesto al Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione



del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con il versamento delle somme percepite eccedenti le spese necessarie per il suo sostentamento e dei 3 figli minori, che in ragione del compenso da questa percepito, sono appena sufficienti per il fine indicato dall'art. 14 ter, comma 6, lettera b). Il ricorrente non è, inoltre, soggetto a procedure concorsuali, essendo la stessa persona fisica, non imprenditrice, e, da pochi mesi, dipendente della PA.

La domanda di liquidazione è, pertanto, ammissibile poiché la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, nonché i compensi, nei limiti di quanto occorrente al mantenimento della stessa e della sua famiglia.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la signora Rachela Ragnelli, ut supra rappresentata assistita e difesa, dall'avv. Manlio Giuseppe Possenti,

#### CHIEDE

che il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per come descritti e dimostrati dalla documentazione acquisita, che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, attraverso la relazione corredata dall'Organismo di Composizione della Crisi, che ha idoneamente assolto agli scopi informativi e certificatori dell'art. 14 ter, comma 3, della legge n. 3 del 2012, in ragione di quanto previsto dall'art. 14 quinquies,

#### DICHIARI

Aperta la procedura di liquidazione e nomini liquidatore, in conseguenza delle indicazioni da parte dell'OCC, a sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 3-2012, l'avv. Maria Cristina Salvucci, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. e contestualmente

#### DISPONGA

Che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventi definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, in esse comprese anche le procedure espropriative presso terzi, né acquistati diritti per azioni sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore, nonché

#### STABILISCA



Che il ricorso ed il decreto vengano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore ricorrente e che il decreto stesso venga trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, in relazione ai seguenti immobili:

- Appartamento sito in Roma, VIA TADDEO CRIVELLI n. 4 piano: T interno: 2 edificio: B, distinto al NCF al Foglio: 1024 Particella: 1488 Sub.: 10, Ct. A2, mq 58;
- Posto auto sito in Roma, VIA TADDEO CRIVELLI VIA TADDEO CRIVELLI n. 10 piano: T interno: 3 edificio: B, distinto al NCF al Foglio 1024 Particella: 1488 Sub.: 31, Cat. C6, mq. 11
- Garage coperto sito in Roma, VIA TADDEO CRIVELLI n. 4 piano: T interno: 2 edificio: B, distinto al NCF al Foglio 1024 Particella: 1488 Sub.: 86, mq 10, cat. C6;

#### DICHIARI

Il decreto equiparato all'atto di pignoramento, ed infine

#### DETERMINI

Il compenso per l'assistenza prestata, relativamente al presente procedimento, in ragione di quanto previsto dal DM 55-2014, in favore dell'avv. Manlio Giuseppe Possenti, in quanto antistatario, da collocare a carico della massa.

**Ai fini della determinazione del contributo unificato i dichiara che lo stesso è dovuto in misura fissa pari ad € 98,00.**

In via istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

1. Certificato residenza;
2. Stato di famiglia
3. Estratto di matrimonio
4. ISEE 2020;
5. ISEE 2021;
6. Spese famiglia;



7. Dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021;
8. Busta paga novembre 2021;
9. Busta paga dicembre 2021;
10. Agenzia Riscossione;
11. Agenzia Entrate;
12. Avviso di vendita proc. esec. imm. 440-2021;
13. CR Banca d'Italia;
14. Banca d'Italia 1;
15. Banca d'Italia 2;
16. Bonifico avvio procedura OCC;
17. Carichi pendenti;
18. Condominio;
19. Contratto di mutuo;
20. Contratto di lavoro San Camillo;
21. CRIF;
22. Debiti non presente in AG Riscossione;
23. Documento identità;
24. Estratto conto bancario;
25. Estratto conto postpay;
26. Istanza avvio procedura sovraindebitamento;
27. Precetto Ubi Banca;
28. Preventivo OCC firmato;
29. Preventivo Avv. Possenti firmato;
30. Relazione CTU proc. esec. 440-2018;
31. Pignoramento immobiliare;
32. Visura PRA;
33. Visura protesti;
34. allegati relazione ctu rg 440 2018 con Visure Catastali
35. Rinvio a giudizio sig. Moreno Di Napoli
- 36. Relazione Gestore della crisi;**



37. Allegati relazione gestore.

Procura alle liti.

Roma, 14-03-2022

Avv. Manlio Giuseppe Possenti

Sig.ra Rachela Ragnelli

